

DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI ENI SPA

Il sottoscritto **Andrea Gemma**, nato a Roma il 10 maggio 1973, codice fiscale GMMNDR73E10H501D, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n.

39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
- i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
- b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
- i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello stesso decreto

SI ☒ NO ☐

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI ☒ NO ☐

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI ☒ NO ☐

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012
come successivamente modificato

SI ☐

NO ☒

*Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara
altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito
dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.*

Il sottoscritto attesta:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DATA

17.3.2017

FIRMA



Allegato A

Andrea Gemma

Biografia

Nato a Roma nel 1973, è Consigliere di Eni da maggio 2014. È Professore di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università di Roma Tre, è stato visiting professor presso università europee nonché presso la Villanova University. È componente dello strategic board dell'American University of Rome. È avvocato cassazionista e ricopre la carica di Vice Presidente di Serenissima SGR SpA nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Banca UBAE SpA e di Global Capital PLC. È Presidente del Collegio Sindacale di PS Reti S.p.A. e di Sirti S.p.A. È, inoltre, Commissario Straordinario di Valtur SpA, Commissario Liquidatore di Novit Assicurazioni SpA e di Sequoia Partecipazioni SpA.

Andrea Gemma

Biography

He was born in Rome in 1973 and has been Director of Eni since May 2014. He is Professor of Private Law at The Third University of Rome and was visiting professor at European Universities and at Villanova University. He is member of the strategic board of the American University of Rome. He is Appeal Court Lawyer. He is also Deputy Chairman of Serenissima SGR SpA and member of the Board of Directors of Banca UBAE SpA and of Global Capital PLC. He is President of Board of Statutory Auditors of PS Reti S.p.A. and Sirti S.p.A. He is also Official Receiver of Valtur SpA, Liquidator of Novit Assicurazioni SpA and Sequoia Partecipazioni SpA.

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

DICHIARAZIONE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENI S.p.A.

Il sottoscritto **DOMENICO LIVIO TROMBONE**, nato a Potenza (PZ) il 31/08/1960, codice fiscale TRMDNC60M31G942Q, preso atto che è stato designato tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società"), con la presente:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 aprile 2017, in unica convocazione e, **consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,**

DICHIARA

1. l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, e in particolare:
 2. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 3. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del
-

Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo (articolo 6, del D.lgs. n. 39 del 2013, che richiama i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215);

4. di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
5. attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche con riferimento a eventuali cariche in società concorrenti di Eni S.p.A.;
6. di possedere i requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-quinquies e 148 del D.Lgs. n. 58/98, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
7. che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012 rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate¹;
8. di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in

¹ I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Eni nel proprio Orientamento sui limiti al cumulo degli incarichi del 17 settembre 2015².

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi ricoperti (**Allegato A**).

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs n. 58/98, richiamato dall'art. 147-ter dello

² L'Orientamento del Consiglio sui limiti al cumulo degli incarichi di Eni stabilisce che ai fini degli articoli 1.C.2, 1.C.3 e 2.C.5 del Codice di Autodisciplina cui Eni aderisce, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l'efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio, tenuto conto della partecipazione ai comitati consiliari, esprime il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) Un Amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore di Eni;
- b) Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
 - i. la carica di Consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero
 - ii. la carica di Consigliere non esecutivo o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società;
 - iii la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un amministratore esecutivo di Eni.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o di Sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni SpA, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che preclude l'assunzione dell'incarico ove ne ravvisi l'incompatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo, ad eccezione del punto iii, si applica anche ai Direttori Generali. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/93 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza - TUF).

stesso decreto

SI ✓ **NO** □

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina³ delle società quotate, al quale Eni aderisce

SI ✓ **NO** □

3. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (attività in concorrenza con la Società).

SI ✓ **NO** □

4. di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato

³ Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- “a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;*
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.” *Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati “stretti familiari” il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.*

SI ☐ NO ☒

Qualora il dichiarante si trovi nella situazione di quiescenza di cui sopra dichiara altresì di accettare sin da ora di svolgere l'incarico a titolo gratuito come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 come successivamente modificato.

Il sottoscritto attesta:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Modena, lì 18 marzo 2017



(Domenico Livio Trombone)

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM VITAE

di

DOMENICO LIVIO TROMBONE

nato a Potenza il 31 agosto 1960

Studio Professionale:

**Organizzazione
professionale**

Partner di associazione professionale composta da:

- 4 associati
- 6 collaboratori abilitati

Sede

Titoli di studio

Diploma di maturità classica.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena

**Iscrizione Albo
dei Dottori
Commercialisti**

Iscritto dal 02.05.88 all'Albo dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, al n° 263/A.

**Iscrizione Albo
dei Revisori
Contabili**

Iscritto al n. 65834 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 13/06/95, pubblicato sul fascicolo n.46 bis della quarta serie speciale della "Gazzetta Ufficiale" del 16/06/95.

**Principali
incarichi
ricoperti**

❖ ***Principali incarichi quale Amministratore:***

Carimonte Holding S.p.A.: Presidente

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC: Presidente

Focus Investments S.p.A.: Presidente

La Centrale Finanziaria Generale S.p.A.: Consigliere

Società Gestione Crediti Delta S.p.A.: Presidente

❖ ***Principali incarichi quale Presidente del Collegio Sindacale:***

Acimac Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica (*associata Confindustria*)

Coop Alleanza 3.0 S.c.

Unipol Banca S.p.A.

❖ ***Principali incarichi quale Sindaco Effettivo:***

Arca Assicurazioni S.p.A.

Arca Vita S.p.A.

CCFS Soc. Coop.

Cooperare S.p.A.

Parco S.p.A.

Popolare Vita S.p.A.

Unipol Finance S.r.l.

Unipol Investment S.p.A.

❖ ***Commissario Giudiziale e Liquidatore nei seguenti Concordati Preventivi e LCA:***

Cibec S.p.A.

Distillerie Toschi S.p.A.

Italcarni S.c.

Ligmar S.p.A.

Open.Co S.c.

❖ *Già membro Commissione Studio Collegio Sindacale Ordine Dottori Commercialisti Modena*

❖ *Incarichi giudiziari:*

- Consulente Tecnico di Parte in procedimenti penali verso amministratori e sindaci di società quotate e non, aventi ad oggetto reati societari, fallimentari e contro il patrimonio.
- Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale e Liquidatore presso il Tribunale di Modena.
- Coadiutore di procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Potenza.
- Collaborazioni varie quale consulente della Procura della Repubblica di Melfi (PZ).
- Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Modena in procedimenti penali e civili aventi ad oggetto reati e vertenze nel settore finanziario e fallimentare.
- Liquidatore volontario, su incarico del Giudice Delegato del Tribunale di Napoli, della Biraghi Industriale S.r.l., società all'attivo del fallimento dell'agente di cambio De Asmundis.

❖ *Incarichi riferibili ad attività bancarie, gestione del risparmio ed assicurative:*

- Negli anni ha ricoperto cariche societarie in enti controllati da Rolo Banca 1473 S.p.A. e, successivamente, da Unicredit S.p.A..
- Oltre alle cariche di sindaco effettivo in Carimonte Holding S.p.A. ed in Unicredit Servizi Informativi S.p.A., è stato sindaco effettivo della Immobiliare Nettuno S.r.l. (*gestione immobili Rolo Banca 1473 S.p.A.*) e della Gespro S.p.A. (*società concessionaria del servizio riscossione tributi della Provincia di Modena, fino alla sua incorporazione in Uniriscossioni S.p.A.*).
- Fino al dicembre 2008 ha ricoperto la carica di consigliere nella Banca Popolare del Materano S.p.A., appartenente al gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sc, nonché nella BNTConsultig S.p.A., società facente capo al gruppo Banca della Nuova Terra S.p.A..
- Dall'aprile 2010 e fino all'ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della BAC Fiduciaria S.p.A. (RSM) del Gruppo Unicredit.
- Dall'aprile 2009 e fino al dicembre 2011 ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Arca Impresa Gestioni SGR S.p.A..

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

- Dall'aprile 2007 e fino all'aprile 2012 (a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "divieto di interlocking") ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..
- Dall'aprile 2010 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato in Carimonte Holding S.p.A. (socia di Unicredit S.p.A. per quota rilevante); dal maggio 2016 ricopre la carica di Presidente.
- Dal luglio 2011 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Gestione Crediti Delta S.p.A., società costituita tra CR San Marino, BNL, BPER, BP Vicenza, Banco Popolare, MPS ed Unicredit, per la gestione, nell'ambito di una procedura ex art. 182 bis LF e sotto la vigilanza di Banca d'Italia, dei crediti del Gruppo Delta.
- Dal dicembre 2011 al dicembre 2012 (dimessosi a seguito di intervenuto "divieto di interlocking") ha ricoperto la carica di Consigliere indipendente in Serenissima SGR S.p.A..
- Dal dicembre 2011 all'aprile 2016 ha ricoperto la carica di Consigliere e Vice Presidente in Gradiente SGR S.p.A..
- Dall'aprile 2016 ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Unipol Banca S.p.A..
- Dall'aprile 2006 al marzo 2007 ha ricoperto la carica di consigliere in Aurora Assicurazioni S.p.A., società controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..
- Dall'ottobre 2007, fino alla fusione per incorporazione della Società in FonSai S.p.A., ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Unipol Assicurazioni S.p.A..
- Dall'aprile 2007 all'aprile 2016, ha ricoperto la carica di Sindaco Effettivo in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..
- Dall'aprile 2010, ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Arca Vita S.p.A..
- Dall'aprile 2010, ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Arca Assicurazioni S.p.A..
- Dall'aprile 2013, ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Popolare Vita S.p.A..

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni il trattamento dei dati personali trasmessi dal sottoscritto.

Modena, li 18 marzo 2017

Domenico Livio Trombone



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

La sottoscritta **Paola Camagni**, nata a Milano il 22 dicembre 1970 codice fiscale CMGPLA70T62F205M con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

(¹) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

(²) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998³

DICHARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,

2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito⁴

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero*
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero*
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.*

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;*
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."

⁽³⁾ **Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998:** "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."*

⁽⁴⁾ **Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate**, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.



di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).

La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato A**).

La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, data 12/3/2017

Firma

"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Allegato A

Paola Camagni (Milano, 1970) è Sindaco effettivo di Eni da maggio 2014. È Dottore Commercialista, iscritta all'albo di Milano, e Revisore Legale. È Fondatrice e Managing Partner dello Studio Tributario Camagni e Associati di Milano, Presidente del Collegio Sindacale di Eni East Africa SpA - partecipata da Eni e di Agenzia Giornalistica Italiana S.p.A. - Gruppo Eni nonché Sindaco Effettivo di Syndial SpA - Gruppo Eni, Eni Angola SpA - Gruppo Eni, CNP Unicredit Vita SpA, Oracle Italia Srl e Sinergia Srl. È Docente a contratto presso l'Università Luigi Bocconi di Milano per Diritto tributario - reddito d'impresa. All'inizio del 2016 è stata nominata "Esperta per le politiche fiscali ed economiche" al tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio.

Esperienze

È stata Partner dello Studio Tributario e Societario associato al network Deloitte, dove ha prestato la sua attività dal 2000 al 2013, consulente fiscale presso lo Studio Tributario Dejure di Milano dal 1996 al 2000 e consulente fiscale presso lo Studio Legale e Tributario Ernst & Young dal 1994 al 1996. È laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e presso la medesima Università ha conseguito il master in Diritto Tributario Internazionale.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto **ANDREA PAROLINI**, nato a Lecco (LC) il 29 dicembre 1967 codice fiscale PRLNDR67T29E507Y con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

⁽¹⁾ Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "I membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

⁽²⁾ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per



- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998³

DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998,

2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni SpA ha aderito⁴

un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero*
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero*
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.*

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;*
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nel cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio."

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. "Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico."

⁽³⁾ **Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:**

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.], gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."*

⁽⁴⁾ **Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:**

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lettera (v. nota 4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al Gruppo Eni.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato (**Allegato A**).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 18 marzo 2017

Firma

- "a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso. La remunerazione per la partecipazione al Comitato Sostenibilità e Scenari non è considerata remunerazione aggiuntiva;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

CURRICULUM VITAE

Contatti: Prof. Andrea Parolini

Data di nascita: 29 dicembre 1967

Formazione: Laurea in Scienze economiche e bancarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1992)

Master in diritto tributario internazionale presso l'Università di Leiden – Paesi Bassi (1999)

Incarichi accademici: Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università Cattolica (dall'anno 2000) – Facoltà di economia (Sede di Piacenza) – Titolare dei corsi di: (i) Diritto tributario dell'impresa (Modulo IVA) (ii) *European Economic Law*

Incarichi istituzionali Consigliere giuridico-economico nell'ambito dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (novembre 2014 - dicembre 2016)

Membro del *VAT Expert Group* istituito dalla Commissione europea (dal 2012)¹

Coordinatore del gruppo "Tassazione" nell'ambito dei lavori coordinati dalla vicesegreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'economia digitale (agosto 2015-gennaio 2016)

Iscrizioni ad albi professionali Iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (1994)
Iscrizione all'albo dei Revisori contabili (1997)

¹ Il *VAT Expert Group* è un organo consultivo istituito dalla Commissione europea formato da 40 esperti IVA a livello unionale.



Altri incarichi	Membro del <i>VAT Club</i> Membro dell' <i>EU Tax Law Group</i>
Lingue	Inglese Francese
Attività professionali	Maisto e Associati (<i>partner</i> dal 2007) Piazza F. Meda, 5 20121 Milan
Varie	<p>Research Fellow, Taxation Law and Policy Research Institute, Monash University (Australia)</p> <p>Relatore in convegni tenuti sia all'estero sia in Italia in materia di IVA, fiscalità nazionale, internazionale e comunitaria.</p> <p>Autore per il "Sole 24 Ore" su temi IVA</p> <p>Relatore al convegno IFA del 2008 (Bruxelles) nel seminario "<i>VAT and Public Bodies</i>"</p> <p>Relatore al convegno IFA del 2009 (Vancouver) nel seminario "<i>Race to the bottom? The taxation of mobile activities</i>"</p> <p>Chairman al convegno IFA del 2010 (Roma) del seminario "<i>VAT and Group of Companies</i>"</p> <p>Relatore al convegno IFA del 2014 (Mumbai) nel seminario "<i>VAT implications of outsourcing and cost-sharing arrangements</i>"</p> <p>Relatore al convegno IFA del 2016 (Madrid) nel seminario "<i>Taxation of Activities Performed in Breach of Legal Regulations (Illegal Activities)</i>".</p>

Milano, 18 marzo 2017

PUBBLICAZIONI

**Articoli e
contributi ad opere
collettanee in
lingua italiana**

Sull'applicabilità del termine di prescrizione ordinario ai rimborsi dei crediti d'imposta sui dividendi spettanti a non residenti in base a norma convenzionali, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1998, IV, 85

Ancora sul termine di presentazione dell'istanza di restituzione del credito d'imposta sui dividendi dovuto dal Tesoro italiano in forza di una Convenzione per evitare la doppia imposizione, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1998, IV, 306

Il regime convenzionale dei redditi percepiti da artisti non residenti, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1999, IV, 365

Ancora sul diritto alla restituzione del credito d'imposta a non residenti in forza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, IV, 88

Le recenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sui redditi concluse dall'Italia, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, IV, 137

Brevi note sul regime tributario dei compensi e dei canoni percepiti da musicisti statunitensi nella convenzione intercorrente tra l'Italia e gli Stati Uniti, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2001, IV, 153

Riflessioni critiche sulla tassazione dei compensi percepiti da non residenti per prestazioni artistiche o professionali, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2001, IV, 6

Le recenti modifiche al network convenzionale italiano, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2002, IV, 65

Sul termine di decadenza ai fini della restituzione del credito d'imposta sui dividendi ai sensi di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2003, IV, 4

La procedura di interpello per i non residenti in base alle disposizioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2003, IV, 74

La soluzione di antinomie tra disposizioni convenzionali: il caso dei musicisti frontalieri, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2004, IV, 159

Alloggio sociale, doppio canale per gli operatori: affitto breve (privato) o lungo (pubblico), (coautore), in *Edilizia e Territorio*, 2008, 27, 6



Commenti a margine sulla dottrina dell'abuso del diritto applicata all'imposta sul valore aggiunto, in Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, n. 2009, 4, 407

L'esempio del basket USA: tetto ai salari, il Sole 24 Ore, 27 maggio 2009 (coautore)

Dividendi ed imposte indirette, in Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, n. 2011, 7, 437

Detrazione IVA sempre possibile per chi ha perso in primo grado, il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2012, 35

L'opzione tardiva vale per il consolidato IVA, 1 Sole 24 Ore, 13 marzo 2012, 25

Una riforma IVA per favorire la competitività, Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2013, 14

Se manca l'autofatturazione Iva il pagamento non è d'obbligo (con Raffaele Rizzardi), in Il Sole 24 Ore, 2013, 27 (coautore)

Il requisito soggettivo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con specifico riferimento ai trust (nota a Comm. Trib. Prov. Pescara, sez V, n. 210/2012), in Rivista di diritto tributario, 2013, 31-44, part V

Rimborsi infrannuali in cerca di "revoca", in Il Sole 24 Ore, 2014

Reverse charge, sanzioni anche se manca il danno, in Il Sole 24 Ore, 2015

Fatture, omessa integrazione con Iva, in Il Sole 24 Ore, 2015

Gli interventi sull'Iva lontani dalle linee comunitarie, in Il Sole 24 Ore, 2015

Iva, doppia imposizione in fuorigioco, in Il Sole 24 Ore, 2015

Sull'interpello comunitario l'Italia resta ancora ai margini, in Il Sole 24 Ore, 2015

Se la "clausola di salvaguardia" aumentasse il costo del caffè, in Corriere della Sera, 21 marzo 2016, 46

Requisiti formali di non imponibilità e ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni di trasporto internazionale non imponibile ai fini IVA, in Il Diritto



Marittimo, 543-550, Fascicolo III, 2016

Pro-rata al test operazioni accessorie, in *Il Sole 24 Ore*, 2017

**Articoli e
contributi ad opere
collettanee in altre
lingue**

Chapter "Italy" in *The International Guide to the Taxation of Sportsmen and Sportswomen*, IBFD 1999

La Tributación Internacional de Artistas y Deportistas, in *Fiscalidad Internacional*, Ediciones Centro Estudios Financieros, 2001

Multinational Companies and VAT: A first Reaction to the Philip Morris VAT Case, in *The EC Tax Journal*, 2004, Volume 7, Issue 1, 27

Chapter "Italy", in *Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law*, IBFD (Amsterdam), 2004

European VAT and Groups of Companies, in *International and EC Tax Aspects of Groups of Companies*, IBFD (Amsterdam), 2008

DEL Commercial: Conduit arrangements and abuse of tax treaties, in *A Decade of Case Law – in "Essays in honour of the 10th anniversary of the Leiden Adv LLM in International Tax Law"*, IBFD (Amsterdam), 2008

Cross-border group taxation regimes: VAT/GST vs. Direct taxation, in *"Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences"*, IBFD (Amsterdam), 2009

Extra-textual references to "enterprise" and "business" in the European VAT Directive, in *"The meaning of "enterprise", "business" and "business profits" under Tax Treaties and EU Tax Law"*, IBFD (Amsterdam), 2011

Relevance of the OECD Model and its Commentaries in European VAT, in *The meaning of "enterprise", "business" and "business profits" under Tax Treaties and EU Tax Law*, IBFD (Amsterdam), 2014

Exemptions for Immovable Property and other Exemptions (excluding Financial Services), in *"Recent Developments in Value Added Tax"*, Linde Verlag (Vienna), 2014

Immovable property under EU VAT law, in *"Immovable property under domestic law, EU law and tax treaties"*, IBFD (Amsterdam), 2015

Tax base – Tax rates, in *"Recent Developments in Value Added Tax"*, Linde



Verlag (Vienna), 2015

Idexx Laboratories Italia. Failure to comply with formal requirements relating to the right to deduct cannot result in loss of that right, in *Highlights Insights on European Taxation*, n. 3/2015 (co-autore)

Mapfre Asistencia and Mapfre warranty. VAT exemption. Lump sum covering breakdowns of a second-handed vehicle, in *Highlights Insights on European Taxation*, n. 10/2015 (co-autore)

The role of the "Rationality Test" in attributing supplies of service to fixed establishments – A critical approach to Case C-605/12 (Welmory), in *World Journal of VAT and GST Law*, 2016, Vol. 5, 1-8

Historical Development of Article 17 OECD Model: From the League of Nations to the 2010 OECD Model, in *Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad*, EC and International Tax Law Series, Guglielmo Maisto (Editor), IBFD (Amsterdam), 2016

Exemptions in VAT Law, in "Recent Developments in Value Added Tax (2015)", Michael Lang – Pasquale Pistone – Joseph Schuch – Claus Staringer – Donato Raponi (Editors) Linde Verlag (Vienna), 2016, 285-310.

VAT Implications of Outsourcing, in "Bulletin for International Taxation", Issue 7, 2016, 387-398 (co-autore)

Exemptions in VAT Law, in "Recent Developments in Value Added Tax (2016)", Michael Lang – Pasquale Pistone – Joseph Schuch – Claus Staringer – Donato Raponi (Editors) Linde Verlag (Vienna), (coautore) in corso di pubblicazione



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto **Marco Seracini**, nato a Firenze il 2 settembre 1957 codice fiscale SRCMRC57P02D612E con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria il 13 aprile 2017, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Sindaco Effettivo di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco prevista dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti¹;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale²;

⁽¹⁾ Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

⁽²⁾ Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 162/2000):

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

Requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 162/2000):

"1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.